



# COMUNE DI FORMIA

(PROVINCIA DI LATINA)

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 13.02.2012 e successiva integrazione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27.04.2012)

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Destinazione delle ceneri
- Art. 3 La dispersione delle ceneri
- Art. 4 Luoghi di dispersione
- Art. 5 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
- Art. 6 Affidamento delle ceneri
- Art. 7 Autorizzazione per l'affidamento delle ceneri
- Art. 8 Registri
- Art. 9 Modulistica
- Art. 10 Controlli e sanzioni
- Art. 11 Imposta di bollo
- Art. 12 Informazione ai cittadini
- Art. 13 Norma transitoria

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

## **Articolo 1 – Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina la dispersione, l'affidamento e la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30/03/2001, n. 130 ed in attuazione dell'art. 162, della legge regionale 28/04/2006, n. 04 ( norme in materia di dispersione ed affidamento delle ceneri).

Richiama altresì le norme e le direttive compatibili di cui al D.P.R. n. 285/1990, del D.P.R. n. 254/2003 e le circolari del Ministero della Salute n. 24/1993 e n. 10/1998.

2. Il presente regolamento integra il vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 106 del 30.09.1997.

3. Le relative tariffe sono stabile dalla G.C. con apposito provvedimento.

## **Articolo 2 – Destinazione delle ceneri**

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'urna contenente le ceneri può essere:

a. Tumulata all'interno dei cimiteri comunali nei manufatti costruiti dal Comune e dati in concessione o in sepolture private;

b. Inumata in apposita area cimiteriale con urna di materiale biodegradabile (con impressi indelebilmente i dati anagrafici ed identificativi del defunto, la data di decesso e di cremazione) in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione che è previsto in cinque anni. Le fosse per l'inumazione nel terreno devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia di lunghezza che di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a cm. 40. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna ed il piano di campagna del campo.

c. Depositata nel cinerario comune per la conservazione in perpetuo in modo indistinto;

d. Consegnata al soggetto affidatario.

## **Articolo 3 – La dispersione delle ceneri**

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, anche per interrimento o affondamento, nei luoghi di cui all'articolo 4 del presente regolamento, è rilasciata dall'Ufficio Servizi Cimiteriali del comune ove è avvenuto il decesso o del luogo ove sono tumulate le ceneri.

2. La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente su volontà espressa in vita dal defunto in forma scritta secondo le seguenti modalità:

a) disposizione testamentaria;

b) dichiarazione autografa rilasciata nella forma prevista dal D.P.R. n. 445/2000;

c) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;

d) dichiarazione del tutore in caso di minore o di persona interdetta;

e) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la dispersione delle ceneri può avvenire per volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza.

3. L'autorizzazione alla dispersione in altro Comune può essere rilasciata solo previo nulla osta, acquisito d'ufficio, del Comune in cui saranno disperse le ceneri.

4. La dispersione delle ceneri è eseguita dal soggetto espressamente indicato dal defunto o, in mancanza, dal coniuge o da altro familiare avente titolo o dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui al suindicato comma 2 lettera c) cui il defunto risultava iscritto o dal tutore nel caso di minore o di persona interdetta.

5. Qualora il defunto abbia espresso in vita la volontà di disperdere le proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri sono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali.

6. Le ceneri già custodite nel cimitero possono essere disperse, fatta salva l'espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o altra dichiarazione scritta, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

7. La dispersione è consentita nel giorno stabilito nell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.

#### **Articolo 4 – Luoghi di dispersione**

1. La dispersione delle ceneri è consentita unicamente nei seguenti luoghi:

a) Nel cinerario comune;

b) In apposita area a ciò destinata nel cimitero comunale;

c) In mare, con interdizione delle zone già oggetto di divieti e/o limitazioni d'uso per effetto di provvedimenti adottati dall'Autorità Marittima e con il rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza della navigazione, con specifico riguardo alle dotazioni di bordo ed alla compatibilità delle unità utilizzate con le condizioni meteo-marine in atto alla data prefissata:

- a non meno di 300 metri dalla costa, dalla riva o dal porto d'approdo più vicino nei tratti antistanti il territorio comunale e liberi da natanti e manufatti e non è consentita nei tratti soggetti a campionamenti per l'idoneità alla balneazione, quando gli stessi sono effettuati;
- a non meno di 1000 metri dalla costa per tutto il periodo della stagione balneare;

d) In natura, all'interno del territorio comunale, a non meno di 200 metri di distanza da manufatti e dal perimetro di demarcazione di strade ed aree regolarmente percorribili:

- in aree esterne, pubbliche appositamente individuate dall'amministrazione comunale;
- in aree private, con il consenso scritto dei proprietari e dichiarazione che la dispersione non è oggetto di attività avente fine di lucro.

2. La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, n. 8) del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e, ai fini della salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, anche in tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione o derivazione, di salvaguardia, riferite alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano come individuate dalla normativa vigente.

3. Per la dispersione in mare:

a) nel caso in cui gli interessati ritengano avvalersi di professionisti (Imprese di Onoranze Funebri) è vietato l'utilizzo di unità da diporto ai sensi dell'art. 2 del Codice della nautica da diporto;

b) dovrà essere fatta, via fax all'Autorità Marittima, preventiva comunicazione che dovrà contenere ogni informazione utile (data, ora, zona di mare e mezzo nautico utilizzato).

#### **Articolo 5 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri**

1. Per l'ottenimento della relativa autorizzazione deve essere presentata istanza nella quale devono essere indicati:

- a) I dati anagrafici, la residenza del richiedente ed il titolo alla dispersione;
  - b) I dati anagrafici del defunto;
  - c) Il luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse nonché la data e l'ora;
2. Alla domanda devono essere allegati:
- a) Il documento comprovante l'espressa volontà del defunto stesso in originale o copia conforme;
  - b) L'autorizzazione, in originale, del proprietario dell'area privata ove vengono disperse le ceneri con dichiarazione che la dispersione non è oggetto di attività avente fine di lucro;
  - c) La dichiarazione che non sussistono impedimenti alla dispersione, derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica sicurezza;
  - d) La dichiarazione nella quale vengano indicate le modalità di smaltimento dell'urna nel caso in cui non sia consegnata agli operatori cimiteriali (che provvederanno allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente).
  - e) La dichiarazione in ordine alla conoscenza delle norme generali in materia e delle cautele atte ad evitare la profanazione dell'urna.
  - f) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale.
  - g) la conoscenza dell'obbligo di informare l'Ufficio servizi Cimiteriali in caso di variazione del luogo di conservazione dell'urna.

## **Articolo 6 – Affidamento delle ceneri**

1. Il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile ovvero, nel caso di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi, può chiedere, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente: la tumulazione, l'interramento nel cimitero o l'affidamento.
2. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria è stabilito nella residenza dell'affidatario, che, previa comunicazione, può altresì detenerla anche nel proprio domicilio. Nel caso di trasferimento di residenza o di variazione del luogo di conservazione, deve essere data comunicazione al Comune entro 5 giorni.
3. L'urna dovrà essere custodita all'interno dell'abitazione e dovrà essere contenuta, per la migliore conservazione della stessa ed evitare qualsiasi forma di profanazione, in apposita nicchia in muratura o altro materiale idoneo (metallo, legno) e saldamente ancorata. La sigillatura sarà di tipo "a ceralacca" o "a piombo" secondo i materiali esterni.
4. All'esterno dell'urna dovranno essere indicati i dati anagrafici del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso) con apposita targhetta.
5. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale, redatto in triplice esemplare; una copia sarà conservata presso il Cimitero ed una consegnata al richiedente.
6. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento da parte del soggetto cui è stata affidata. Tale rinuncia deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile, che ne prende nota. In tale caso le ceneri sono conferite nel Cimitero comunale.
7. Le ceneri già custodite nel cimitero possono essere affidate secondo le modalità del presente articolo.
8. L'amministrazione comunale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione e conservazione dell'urna contenente le ceneri; nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, sempre che il fatto non costituisca reato, l'amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna nel cimitero.

## **Articolo 7 – Autorizzazione per l'affidamento delle ceneri.**

1. La richiesta deve essere presentata al Sindaco del Comune ove saranno conservate le ceneri e dovrà contenere i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario e i dati identificativi del defunto;
- b) l'indicazione del luogo di conservazione dell'urna;
- c) la dichiarazione di responsabilità per la custodia dell'urna cineraria e di consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna nel cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intenda più conservarla;
- f) la conoscenza dell'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri entro il termine massimo di 5 giorni;
- g) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

2. In caso di decesso dell'affidatario, qualora lo stesso non abbia indicato a chi trasferire l'urna cineraria, i parenti del defunto dovranno presentare una nuova richiesta.

## **Articolo 8 – Registri**

1. L'Ufficio Servizi Cimiteriali predispone apposito registro, anche a tenuta informatica, in cui sono annotati, in ordine cronologico, gli affidamenti delle urne e le dispersioni delle ceneri con l'indicazione:

- a) Per l'affidamento: dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, e dei dati anagrafici del defunto, il luogo dove sarà conservata l'urna, e degli eventuali controlli e variazioni di indirizzo. Per gli eventuali recessi l'indicazione del luogo e della data di trasferimento al cimitero;
- b) Per la dispersione: dei dati anagrafici e della residenza del soggetto che provvede alla dispersione, dei dati anagrafici del defunto, del luogo ove le ceneri saranno disperse, la data e l'ora.

## **Articolo 9 - Modulistica**

1. La modulistica necessaria per l'espletamento dei procedimenti previsti nel presente Regolamento sarà predisposta dagli uffici competenti.

## **Articolo 10 – Controlli e sanzioni**

1. Periodicamente l'ufficio Servizi Cimiteriali, avvalendosi del Comando di Polizia Municipale, può procedere a controlli a campione sull'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento comminando, in caso di inosservanza delle disposizioni inerenti l'affido e la dispersione, le seguenti sanzioni:

- a) la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 secondo la gravità della violazione, fatta salva la sanzione penale, ove il fatto costituisca reato.
- b) Le violazioni di cui all'articolo 2 della legge 130/01 sono punite con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da € 2.500,00 a € 12.500,00.

## **Articolo 11 – Imposta di bollo**

1. Tutte le domande previste dal presente Regolamento e le relative autorizzazioni sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.

## **Articolo 12 – Informazione ai cittadini**

1. Il Comune promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti tramite forme di apposite pubblicità e mediante pubblicazione sul sito ([www.comune.formia.lt.it](http://www.comune.formia.lt.it)).

### **Articolo 13 – Norma transitoria**

1. In attesa dell'approntamento nel cimitero delle apposite aree destinate alla dispersione, all'interramento e del cinerario comune, e dell'individuazione delle aree esterne di cui all'articolo 4, comma 1 lettera d) del presente regolamento, le urne con le ceneri per le quali sono scelte queste forme di dispersione/conservazione sono temporaneamente depositate senza oneri in un loculo o in una celletta.